



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Multa: se fingi che guidava un altro è reato

Autore: Lorenzo Mari | 17/03/2017

Se il proprietario del mezzo mente e afferma che non era lui a guidare, incolpando un' altra persona, fa falso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.

Se ti hanno fatto una **multa** e affermi falsamente che stava guidando un altro commetti reato di **falso ideologico in atto pubblico**. La Corte di Cassazione è intervenuta con una sentenza pubblicata lo scorso 16 marzo[1].

Che cos'è il falso ideologico?

A norma del codice penale [2] «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.». La norma è tesa a punire le condotte che compromettono la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici, anche se commesso da privato cittadino.

Il caso di specie

Nel caso di specie la guidatrice e proprietaria dell'auto, fermata perché alla **guida** con il **telefono** in mano, aveva precedenti penali; per evitare la decurtazione dei punti sulla patente e la sospensione della stessa, dovuto al suo comportamento sfrontato e pericoloso, aveva affermato che non era lei alla guida.

L'agente che aveva accertato l'infrazione era stato però particolarmente scrupoloso nel redigere il verbale indicando il sesso della conducente.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha confermato la configurabilità del reato di **falso ideologico** in atto pubblico commesso da privati. Il reato c'è quando «la dichiarazione del privato sia trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati». La dichiarazione delle generalità di chi guida al momento dell'infrazione, infatti, «produce l'effetto di individuare il soggetto destinatario della **sanzione amministrativa** concludendo correttamente il relativo procedimento».

Note

[1] Cass. n.12779 del 16 marzo 2017 [2] Art.483 cod.pen.